

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) TENELLA SILLANI | Presidente                                                |
| (BO) VELLA           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) LEMME           | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) MIRABELLI       | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) PETRELLI        | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 03/03/2026

## FATTO

Parte ricorrente, premesso di essere cointestataria con la madre di due buoni di risparmio, uno acceso il 2.11.1996, l'altro, di durata trentennale, sottoscritto tra la data della sua nascita e i primi mesi dell'anno 1986, dichiara di aver chiesto la ricerca di tali buoni presso un ufficio dell'intermediario, versando l'importo di € 50,00. Il 7.10.2022 le veniva comunicato l'esito della ricerca su archivio cartaceo con l'individuazione di un solo buono, quello sottoscritto il 2.11.1996. Di conseguenza, con reclamo del 3.1.2025, ha chiesto un nuovo controllo anche in contraddittorio, ma non ha ottenuto risposta. La ricorrente chiede pertanto all'ABF di "imporre ....la ricerca e la consegna dei dati del buono" acceso tra la data della sua nascita e i primi mesi dell'anno 1986.

L'intermediario nelle controdeduzioni conferma in primo luogo la presenza di un solo Buono Fruttifero emesso il 02.11.1996. Eccepisce quindi che parte ricorrente non produce alcun elemento ulteriore per consentire puntuali verifiche in merito al buono, asseritamente emesso dal mese di ottobre 1985 ai primi mesi del 1986, evidenziando che a seguito di puntuali e approfondite ricerche condotte presso gli archivi a disposizione dell'Ufficio interessato non è stato possibile rinvenire alcuna evidenza documentale relativa al titolo in oggetto, né alcun elemento che ne attesti l'effettiva esistenza, emissione o validità. In mancanza di documentazione probante l'esistenza del titolo da parte della Ricorrente —quale ad esempio copia del titolo, estremi identificativi completi o altra documentazione

che consenta una verifica puntuale — l'Intermediario non è posto nella condizione di poter eseguire ulteriori ricerche. Conclude che la ricerca patrimoniale è un servizio a pagamento per il quale è prevista la corresponsione di una commissione il cui importo varia in relazione all'oggetto della ricerca richiesta.

Chiede il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente replica che il buono in questione è un dono dalla nonna in occasione della sua nascita e che la ricerca è mirata presso il predetto ufficio di L\*\* per una ragione specifica: la donatrice del buono era invalida al 100% e la direttrice dell'Ufficio si recava presso la sua abitazione per la sottoscrizione di tutte le operazioni e conseguenti adempimenti. Conclude che, se le ricerche eseguite dall'intermediario sono state effettivamente accurate, non residua che la possibilità che il buono di che trattasi, pur essendo un dono in occasione della nascita della nipote, sia stato intestato alla nonna.

L'intermediario nelle controrepliche insiste nelle precedenti eccezioni, osservando che la richiesta avanzata in sede di repliche risulta essere differente rispetto a quella avanzata in sede di ricorso, variando il nominativo del titolare del buono di cui si chiede la ricerca. Eccepisce, pertanto, l'inammissibilità della domanda.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio rileva come la ricorrente chieda la condanna dell'intermediario ad un fare infungibile, ossia di "imporre" al medesimo "la ricerca e la consegna dei dati (e/o di copia informale) del buono". Com'è noto, ai sensi delle Disposizioni (cfr. sez. I, § 4), all'ABF può essere richiesto "l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà", nonché la condanna alla "corresponsione di una somma di denaro". Su tali basi, in linea generale, viene tradizionalmente affermata l'inammissibilità di ricorsi implicanti una pronuncia costitutiva o di condanna ad un facere infungibile (cfr. ex multis Coll. Bologna, dec. n. 1413/25). Nondimeno, in un'ottica sostanzialistica e di favor per il cliente, i Collegi territoriali ritengono di riqualificare la domanda come di "mero" accertamento al fine di decidere nel merito il ricorso, quando il petitum e la causa petendi, come nel caso in esame, siano sufficientemente determinati.

Tanto premesso, venendo al merito della questione, la ricorrente dichiara di essere titolare di due buoni: un buono sottoscritto il 2.11.1996 (n.4505122, valore nominale lire 1.000.000, durata trentennale) ed un secondo buono, sottoscritto dalla nonna "tra la data di nascita della ricorrente e i primi mesi dell'anno 1986", intestato alla ricorrente stessa quale dono in occasione della sua nascita. Rappresenta di aver commissionato all'intermediario la ricerca di tali due buoni, versando l'importo di 50,00 euro; tuttavia, all'esito delle ricerche, veniva rinvenuto soltanto il primo dei due buoni sopra indicati. Parte ricorrente contesta tale esito, rappresentando di essere certa dell'esistenza di un secondo buono a sé intestato. Tuttavia, come rilevato dalla resistente, la ricorrente non fornisce alcun elemento a sostegno dell'esistenza del buono, tanto meno fornisce gli estremi identificativi (numero, scadenza ecc.) che possano agevolare la ricerca. Ne consegue che, posto che l'Arbitro è chiamato a decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli, considerato che grava su parte attrice l'onere della prova dei fatti che lamenta, come stabilito dall'art. 2697, e pertanto "il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto controverso non può che essere addossato alla parte che, avendolo affermato, aveva l'interesse a dimostrarlo", in mancanza del benchè minimo elemento a supporto della domanda, il ricorso non può trovare accoglimento.

Per completezza il Collegio aggiunge che la ricorrente riconosce nelle repliche la possibilità che il buono, pur essendo un dono in occasione della sua nascita da parte della nonna, sia rimasto intestato alla nonna stessa. Ciò che, contestato appunto nelle sole repliche, come evidenziato dalla resistente, non può essere preso in considerazione dal Collegio.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE